



# Città di Alghero

SETTORE III - SERVIZIO AMBIENTE

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI  
ALGHERO  
ALLEGATO 1 - GESTIONE DELLE STRUTTURE DI  
MASCHERAMENTO DEI CONTENITORI DEI  
RIFIUTI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI  
(ECOBIX)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 21.01.2021*

## SOMMARIO

PREMESSA .....	3
Art. 1. oggetto e campo di applicazione .....	3
art. 2. presupposti necessari per l'installazione dell'ecobox.....	4
art. 3. ecobox a servizio dei condomini .....	4
art. 4. procedimento amministrativo di rilascio della concessione del suolo pubblico finalizzata all'installazione dell'ecobox. ....	5
art. 5. rinnovo della concessione del suolo pubblico per l'installazione di ecobox.....	6
art. 6. subentro nell'attività con concessione del suolo pubblico per l'installazione di ecobox .....	6
art. 7. modalità di conferimento dei rifiuti urbani all'interno dell'ecobox.....	6
art. 8. misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani conferiti all'interno dell'ecobox .....	7
art. 9. misure necessarie per il mantenimento del decoro urbano con l'indicazione degli standard minimi da rispettare .....	8
art. 10. revoca della concessione.....	8
art. 11. periodo transitorio .....	8
art. 12. sanzioni .....	8

## **PREMESSA**

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 17.12.2018 è stato approvato il “*Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Alghero*” al fine di definire gli standard di servizio che l’Amministrazione Comunale intende garantire ai propri cittadini, residenti e non, armonizzando le regole vigenti nel territorio comunale di Alghero necessarie per una corretta gestione dei rifiuti nonché per il mantenimento del decoro della città da parte dei cittadini, residenti e non, nel rispetto dei principi di partecipazione e di responsabilizzazione del cittadino.

Con particolare riferimento al mantenimento del decoro della città l’art. 21 c. 4 del suddetto Regolamento prevede, per le attività commerciali o di servizio, il divieto di mantenimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico non in concessione successivamente alle operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, consentendo il mantenimento dei contenitori all’interno del suolo pubblico in concessione all’attività, in tal caso i contenitori devono essere adeguatamente mascherati secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l’Amministrazione.

Il comma 5 dispone invece che in caso di oggettiva mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia delle attrezzature all’interno delle attività commerciali o di servizio, è consentito il posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico in posizione stabilita dall’ufficio Igiene Urbana del Comune di Alghero e dal Comando dei Vigili Urbani, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico dell’area impegnata; in tal caso, i contenitori dovranno essere adeguatamente mascherati e chiusi con chiave al fine di evitare l’utilizzo degli stessi da parte di terzi e garantire il decoro urbano secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l’Amministrazione.

Con il presente Allegato tecnico si vuole disciplinare la gestione dei cosiddetti “ecobox” al fine di armonizzare le strutture con il contesto urbano e regolamentare la corretta gestione delle stesse da parte degli utilizzatori.

### **ART. 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente allegato al Regolamento disciplina:
  - a) il procedimento amministrativo di rilascio della concessione del suolo pubblico finalizzata all’installazione dell’ecobox;
  - b) la gestione dell’ecobox da parte degli utilizzatori, necessaria per il mantenimento del decoro urbano;
2. In particolare stabilisce:
  - a) le modalità di conferimento dei rifiuti urbani all’interno dell’ecobox;
  - b) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani conferiti all’interno dell’ecobox;
  - c) le misure necessarie per il mantenimento del decoro urbano con l’indicazione degli standard minimi da rispettare;
  - d) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

## **ART. 2. PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DELL'ECOBX**

1. In via prioritaria, ai sensi dell'art. 21 c. 3 del Regolamento, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire tramite esposizione sul suolo pubblico nelle aree immediatamente adiacenti l'esercizio commerciale o di servizio o di mercato, in modo che sia inequivocabile l'attività di provenienza, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel calendario fornito dal soggetto gestore; eseguite le operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, è fatto obbligo all'utenza interessata l'immediato ritiro dei contenitori esposti;
2. in caso di spazi disponibili all'interno o a servizio della struttura commerciale o di servizi, è fatto obbligo il mantenimento dei rifiuti prodotti dall'attività all'interno di tali spazi, con esposizione all'esterno nel rispetto del calendario di raccolta previsto per le utenze non domestiche;
3. in caso di presenza di locali accessori, gli stessi devono prioritariamente essere messi a disposizione per il deposito dei rifiuti cartone e plastica;
4. in ogni caso, al fine di limitare l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dell'ecobox, qualsiasi spazio disponibile all'interno, deve essere messo a disposizione per il deposito di alcune delle 5 frazioni di rifiuti conferibili;
5. in assenza di locali accessori o di spazi sufficienti all'interno della struttura ma con disponibilità di idonei spazi esterni, siano essi in proprietà o in concessione, l'ecobox dovrà essere prioritariamente installato all'interno di tali superfici e solo in caso di effettiva e verificata assenza o inadeguata presenza di spazi, comprovata a seguito di sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività e il Comune, sarà possibile avviare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di concessione di suolo pubblico di cui al successivo art.4;

## **ART. 3. ECOBOX A SERVIZIO DEI CONDOMINI**

1. In via prioritaria, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del Regolamento, riguardo gli edifici condominiali non serviti dalla raccolta c.d. "porta a porta", ove tecnicamente possibile, la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti le unità abitative del condominio, dovrà avvenire attraverso il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secco non riciclabile – umido - carta – vetro – plastica/lattine, all'interno delle pertinenze condominiali libere (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condomini), negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio d'intesa con l'assemblea condominiale titolare della competenza in merito all'uso degli spazi comuni;
2. in caso di carenza di spazi disponibili all'interno dei condomini, da comprovare a seguito di sopralluogo congiunto con l'Amministratore del Condominio e il Comune, e qualora l'ufficio comunale di igiene urbana rilevi la non possibilità di conferire i rifiuti con il sistema domiciliare c.d. "porta a porta", il condominio può richiedere la concessione del suolo pubblico per l'installazione di un ecobox dove conferire i rifiuti prodotti dalle utenze condominiali, adeguatamente dimensionato rispetto alle esigenze di produzione dei rifiuti;
3. al fine di limitare l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dell'ecobox, qualsiasi spazio disponibile all'interno dei condomini, deve essere messo a disposizione per il deposito di alcune delle 5 frazioni di rifiuti conferibili;

4. la pulizia dell'ecobox, la sua manutenzione ordinaria e straordinaria rimane in capo al Condominio, mentre il lavaggio dei carrellati dati in dotazione dal Soggetto gestore rimane in capo al medesimo Soggetto;
5. il Condominio deve garantire l'utilizzo dell'ecobox ai soli abitanti del Condominio, predisponendo un sistema di chiusura che impedisca l'utilizzo da parte di soggetti estranei al Condominio e l'ingresso da parte del Soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti;

**ART. 4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DELL'ECOBX.**

1. La domanda dovrà essere presentata al SUAPE del Comune di Alghero, allegando, oltre quanto richiesto dai modelli predisposti, la seguente documentazione:
  - a. Grafici di progetto;
  - b. verbale di sopralluogo della Polizia Locale e dell'ufficio igiene urbana, attestante la verifica dei luoghi dove posizionare l'ecobox; il sopralluogo deve essere preventivamente richiesto alla Polizia Locale e all'ufficio igiene urbana del Comune di Alghero tramite PEC all'indirizzo *protocollo@pec.comune.alghero.ss.it*;
  - c. attestazione del titolare dell'attività commerciale o di servizi o dell'Amministratore di condominio, della mancanza di spazi disponibili all'interno della struttura commerciale o di servizi, idonei per il mantenimento dei rifiuti prodotti dall'attività;
  - d. in alternativa al punto b., attestazione del titolare dell'attività commerciale o di servizi o dell'Amministratore di condominio di presenza di spazi disponibili all'interno della struttura commerciale o di servizi, idonei per il mantenimento di sole alcune frazioni di rifiuto (indicare i rifiuti che possono essere mantenuti all'interno dell'attività);
  - e. attestazione del titolare dell'attività commerciale o di servizi o dell'Amministratore di condominio di essere a conoscenza delle modalità di gestione dell'ecobox di cui al presente documento;
  - f. relazione tecnica giustificativa del dimensionamento dell'ecobox rispetto alle quantità di rifiuti prodotti dall'attività commerciale o di servizi o dal Condominio;
2. L'ecobox deve essere adeguatamente dimensionato e giustificato rispetto alle esigenze di produzione dei rifiuti carta/cartone, plastica/banda stagnata lattine, vetro, umido e secco residuo.

Al fine di limitare l'occupazione di suolo pubblico, il dimensionamento dell'ecobox deve tenere conto di eventuali spazi interni da utilizzarsi per il mantenimento solo di alcune frazioni di rifiuto da esporre fuori dall'attività commerciale o di servizio nel rispetto del calendario di raccolta previsto per le utenze non domestiche;

3. l'ecobox deve rispettare il modello tipo allegato al presente documento; in particolare deve obbligatoriamente prevedere nella parte superiore lo spazio necessario per il posizionamento di fiori e/o piante ornamentali che impediscano l'utilizzo della parte superiore dell'ecobox per il deposito di rifiuti;

4. In ogni ecobox deve essere posta una targa ben visibile con l'indicazione del nome dell'attività o del condominio e la seguente dicitura "Questo ecobox è ad uso esclusivo dell'attività/condominio \_\_\_\_\_ È vietato conferire rifiuti agli estranei";
5. la concessione del suolo pubblico finalizzata alla installazione dell'ecobox ha durata fino al 31 dicembre dell'anno del rilascio della stessa ed eventualmente rinnovabile;
6. il provvedimento di concessione deve contenere gli elementi che permettono di calcolare l'importo da far corrispondere, e cioè: l'ubicazione dell'impianto (via/piazza/etc.), la superficie da occupare espressa in mq., il periodo di occupazione dal ..... al ..... , in modo da determinare il contributo dovuto per quanto concerne la Tosap, da corrispondere presso l'Ente o il Concessionario preposto alla riscossione, a tal fine copia dell'Autorizzazione sarà inoltrata anche al Concessionario per quantificarne gli oneri dovuti;
7. trascorsi 15 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, il titolare della concessione del suolo pubblico dovrà trasmettere copia dell'avvenuto pagamento del canone TOSAP corrispondente all'ufficio comunale preposto al rilascio della concessione;
8. il Responsabile preposto al rilascio della concessione verificherà che il Committente abbia regolarmente versato gli oneri dovuti in merito alla occupazione di suolo pubblico.

#### **ART. 5. RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ECOBOX**

1. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata al SUAPE del Comune di Alghero, compilando il modello F8.
2. Oltre alla modulistica prevista dal procedimento SUAPE, dovranno essere allegati i precedenti provvedimenti autorizzativi con i relativi grafici.

#### **ART. 6. SUBENTRO NELL'ATTIVITÀ CON CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ECOBOX**

1. In caso di subentro in un'attività commerciale o di servizi già titolare di concessione di suolo pubblico per l'installazione dell'ecobox, il subentrante dovrà allegare alla richiesta di subentro l'attestazione di essere a conoscenza delle modalità di gestione dell'ecobox di cui al presente documento;

#### **ART. 7. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ALL'INTERNO DELL'ECOBX**

1. All'interno dell'ecobox possono essere conferiti solo ed esclusivamente i rifiuti prodotti dall'attività commerciale o di servizi quali carta/cartone, plastica/banda stagnata lattine, vetro, umido e secco residuo;
2. è fatto assoluto divieto di conferire all'interno dell'ecobox rifiuti ingombranti e/o diversi dai rifiuti di cui al precedente comma 1;
3. i rifiuti ingombranti possono essere ritirati dal Soggetto Gestore prenotando il ritiro con le modalità previste dallo stesso, oppure, in alternativa possono essere conferiti all'Ecocentro;

4. all'interno dell'ecobox i seguenti rifiuti:
  - **umido, vetro e secco** devono obbligatoriamente essere contenuti all'interno di appositi carrellati da 120 litri, 240 litri o 360 litri a seconda delle esigenze di produzione, dati in dotazione dal Soggetto Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
  - **plastica e carta** possono essere conferiti anche senza il carrellato;
5. il vetro deve essere conferito sfuso dentro gli appositi carrellati;
6. al fine di limitare i disagi dal rumore, il vetro dentro i carrellati deve essere conferito entro e non oltre le ore 23.00;
7. l'umido deve obbligatoriamente essere conferito all'interno di buste compostabili;
8. il secco deve obbligatoriamente essere conferito all'interno di buste semitrasparenti che consentano la presa visione del rifiuto contenuto all'interno;
9. la carta/cartone può essere conferita all'interno del carrellato dato in dotazione oppure, a scelta, sfusa all'interno dell'ecobox. Il cartone deve obbligatoriamente e opportunamente essere ridotto volumetricamente, provvedendo a piegare i cartoni al fine dell'ottimizzazione degli spazi dell'ecobox e al fine di agevolare le operazioni di raccolta;
10. la plastica/banda stagnata può essere conferita o all'interno del carrellato dato in dotazione oppure, a scelta, in buste semitrasparenti all'interno dell'ecobox;
11. è fatto assoluto divieto di utilizzo di buste nere o di buste che non consentano la presa visione del rifiuto contenuto all'interno;
12. è fatto assoluto divieto di conferimento dei rifiuti, prodotti dall'attività commerciale o di servizio, fuori dall'ecobox;
13. è fatto assoluto divieto di mantenere i carrellati dati in dotazione fuori dall'ecobox;
14. in caso di raggiunta capacità contenitiva dei carrellati, i rifiuti prodotti in eccedenza devono essere, in alternativa:
  - a) mantenuti all'interno dell'attività commerciale o di servizio in attesa del primo ritiro utile previsto dal calendario di raccolta,
  - b) conferiti all'ecocentro a cura del titolare dell'attività (fatta eccezione per il secco residuo per il quale bisogna aspettare il primo ritiro utile previsto dal calendario di raccolta).

**ART. 8. MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA IGIENICO - SANITARIA IN TUTTE LE FASI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI ALL'INTERNO DELL'ECOBX**

1. È fatto obbligo al titolare dell'attività commerciale o di servizio provvedere al lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori dei rifiuti e della superficie occupata dall'ecobox;
2. è fatto altresì obbligo la raccolta dei rifiuti a terra all'interno dell'ecobox e dei rifiuti accidentalmente caduti a terra fuori dall'ecobox durante le operazioni di conferimento dei rifiuti;
3. è vietato conferire rifiuti liquidi seppur contenuti all'interno di appositi imballaggi;

4. e' fatto obbligo agli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti provvedere all'apertura dell'ecobox, al trasporto dei carrellati all'esterno dello stesso, al loro svuotamento e al ritiro dei carrellati fuori dall'ecobox e al loro riposizionamento all'interno dello stesso, provvedendo altresì alla corretta chiusura dello stesso;
5. è fatto obbligo al titolare dell'attività commerciale o di servizio, in caso di sgocciolamento di provvedere immediatamente al lavaggio dell'ecobox e della strada pubblica eventualmente imbrattata.

#### **ART. 9. MISURE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO CON L'INDICAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI DA RISPETTARE**

1. È fatto obbligo al titolare dell'attività commerciale o di servizio provvedere al posizionamento nella parte superiore dell'ecobox di fiori e/o piante ornamentali che impediscano l'utilizzo della parte superiore dell'ecobox per il deposito di rifiuti;
2. è fatto obbligo al titolare dell'attività commerciale o di servizio provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura garantendo in particolare il corretto funzionamento di apertura degli sportelli dell'ecobox e il mantenimento dell'integrità dei rivestimenti in assi di legno esterni.

#### **ART. 10. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Ufficio competente revoca, con provvedimento motivato, la concessione rilasciata per l'installazione dell'ecobox, nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui vengano accertate n. 3 violazioni al presente regolamento nell'arco di 12 mesi;
  - b) mancato versamento dei canoni concessori;
  - c) in qualunque momento, quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **ART. 11. PERIODO TRANSITORIO**

1. Le attività che alla data di approvazione del presente documento hanno già installato l'ecobox dovranno adeguare gli standard di cui al precedente art. 9 e di cui all'art. 4 comma 4 entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione.

#### **ART. 12. SANZIONI**

1. Le violazioni al presente allegato al Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;



2. La determinazione in misura fissa delle specifiche sanzioni applicabili alle violazioni di cui al regolamento comunale, all'interno del limite edittale sopra previsto, è rimandata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 16.10.2019.